

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, con la quale viene sottoposta all'autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di una Convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, tra l'ACI e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; visto lo schema di Convenzione all'uopo predisposto; preso atto in particolare degli ambiti della collaborazione previsti ai sensi degli articoli 2 e 3 dello stesso schema di Convenzione; considerato che detti ambiti si riferiscono tra l'altro alla definizione di *standard* comuni per la realizzazione di azioni di formazione teorica e pratica, nonché per la predisposizione di moduli didattici in materia di guida e di sicurezza stradale specificatamente concepiti per le diverse categorie di operatori riconducibili al sistema della protezione civile e per le tipologie di mezzi utilizzati in situazioni operative e di emergenza; considerato inoltre che nell'ambito delle iniziative è prevista l'organizzazione di eventi, congressi, raduni tramite l'utilizzo delle strutture dei Centri di guida sicura dell'ACI, l'organizzazione di corsi di guida *ad hoc*, strutturati sulla base di indicazioni specifiche fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, e la realizzazione e la diffusione di prodotti informativi per gli automobilisti in merito alle più idonee norme comportamentali relative alle diverse condizioni di allertamento diffuse sul territorio nazionale dal sistema di protezione civile; considerato che la Convenzione prevede l'apporto a titolo gratuito delle reciproche competenze e capacità operative delle parti, fermo restando che gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative derivanti dall'attuazione dell'accordo potranno costituire oggetto di successive convenzioni operative, ai sensi dell'articolo 5 dello schema di convenzione; tenuto conto che l'Ente e il Dipartimento della Protezione Civile hanno sviluppato negli anni numerose occasioni di collaborazione, sia per l'organizzazione di attività di addestramento e prevenzione che per far fronte a situazioni di emergenza, quali il Protocollo di Intesa stipulato in data 23 novembre 2016 a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale; rilevato che con la sottoscrizione dello schema di Convenzione in parola l'Ente e il Dipartimento della Protezione Civile intendono rafforzare la collaborazione già in essere e favorire, nell'interesse pubblico ed in linea con le disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, lo sviluppo di un sistema di rapporti con tutte le strutture operative facenti capo al sistema nazionale di protezione civile; ritenuto opportuno, in questo contesto, perseguire in particolare l'obiettivo del rafforzamento della conoscenza e della pratica dei comportamenti e delle tecniche di guida sicura, con specifico riferimento allo svolgimento delle operazioni in situazioni di emergenza, nonché assicurare forme

di supporto logistico ed operativo alle strutture della protezione civile, anche per lo sviluppo di ulteriori iniziative e progetti locali, eventualmente nel quadro dei progetti e dei finanziamenti europei, e di ulteriori forme di cooperazione sulla base delle esigenze rappresentate dal Dipartimento; ritenuto conseguentemente di dare corso all'iniziativa, che risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 come approvati dall'Assemblea in materia di iniziative di sensibilizzazione e formazione degli automobilisti e dei cittadini sulle tematiche della sicurezza, educazione stradale e guida responsabile, anche d'intesa con altre Istituzioni ed Organismi nazionali ed internazionali; visto il parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine allo schema di Convenzione e tenuto conto che lo stesso è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione"; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, di una Convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, tra l'ACI e il Dipartimento delle Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **raccomanda** alle competenti strutture che le iniziative attuative di cui all'articolo 5 della Convenzione non determinino oneri aggiuntivi a carico dell'Ente o che gli stessi siano comunque contenuti al massimo, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente; **conferisce infine mandato al Presidente** per la sottoscrizione della Convenzione in parola in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo è incaricata degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Automobile Club d'Italia

Convenzione

tra la

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile**

e

Automobile Club d'Italia

Il Dipartimento della protezione civile, con sede legale in Roma, Via Ulpiano, 11 - 00184 Roma C.F. 97018720587, di seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dal Capo del Dipartimento Dott. Angelo Borrelli;

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, via Marsala n.8, C.F. n.00493410583, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito denominato "ACI"

Di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

VISTO

- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), il quale prevede che le Componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le Strutture operative e i Soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, tra i quali le "altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al Dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo

- 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 15, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra i loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano ed ha altresì natura di Ente Strumentale dello Stato;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- ACI persegue le finalità statutarie e gli obiettivi istituzionalmente assegnati attraverso le proprie Strutture dirette ed indirette, la Federazione degli Automobile Club presenti in tutte le province italiane, quali Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, oltre che attraverso le proprie Società collegate;
- ACI ha realizzato e sviluppato da anni una Scuola di Guida Sicura che consente a conducenti di ogni genere e di ogni età, anche a coloro che guidano per esigenze professionali, di acquisire specifiche cognizioni ed esperienze di guida, con riferimento alle situazioni e condizioni più pericolose e critiche, che sviluppino una profonda consapevolezza e competenza in grado di garantire a sé ed agli altri maggiori standard di sicurezza;
- ACI e Dipartimento hanno in più occasioni collaborato e, da ultimo, in data 23 novembre 2016 hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per garantire assistenza alla popolazione e ai

territori colpiti dal sisma con specifico riferimento all'organizzazione delle attività di recupero e rottamazione dei veicoli distrutti e alla realizzazione di attività logistiche e di servizio a supporto delle aree interessate;

RITENUTO CHE

sia opportuno rafforzare e sistematizzare la collaborazione con ACI nell'ambito della protezione civile, anche al fine di garantire la diffusione dei principi teorici e pratici della guida sicura con particolare riferimento allo svolgimento di operazioni in situazioni di emergenza;

- alla luce di quanto sopra, le Parti ritengono opportuno creare una forma stabile di collaborazione, in materia di protezione civile, attraverso la stipula di una convenzione dal quale possa, auspicabilmente, seguire lo sviluppo di una rete di proficui rapporti anche con le Componenti e Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito delle competenze ed attribuzioni loro riconosciute dalle vigenti disposizioni in materia di protezione civile;
- sia utile individuare e diffondere sul territorio, in raccordo con i settori di protezione civile delle Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni e nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione, gli strumenti più idonei, disponibili per le attività di cui in premessa;
- nell'ambito della propria funzione strumentale verso lo Stato e verso le altre Pubbliche Amministrazioni, l'Automobile Club d'Italia possa fornire anche in altri ambiti di servizio, oltre quello della guida sicura, un adeguato supporto logistico ed operativo, attraverso le proprie strutture dirette ed indirette, alle esigenze del Dipartimento della Protezione Civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 (Oggetto e finalità)

- 1 Le Parti si impegnano a collaborare per definire standard comuni per la realizzazione di azioni di formazione teorica e pratica, nonché per la predisposizione di moduli didattici in materia di guida sicura e sicurezza stradale specificamente concepiti per le diverse categorie di operatori riconducibili al sistema della protezione civile e per le tipologie di mezzi di

intervento tipicamente in uso nel sistema stesso, oltre all'organizzazione congiunta di eventi e iniziative in materia di sicurezza, compresa la realizzazione di attività di formazione e addestramento per fronteggiare i possibili scenari operativi di emergenza e ogni altra azione e servizio congiunto funzionale alle esigenze del Dipartimento.

ART. 3 **(Programma delle iniziative)**

- 1 Tenuto conto delle finalità indicate al precedente art. 2, le Parti si impegnano a definire le linee della collaborazione congiunta nei seguenti ambiti:
 - organizzazione e attuazione di moduli formativi di guida sicura relativi a ogni tipologia di veicolo e situazione su strada, con particolare attenzione dedicata ai mezzi utilizzati nell'ambito del sistema di protezione civile;
 - organizzazione di corsi di guida ad hoc strutturati sulla base di indicazioni specifiche fornite dal Dipartimento;
 - sviluppo di moduli formativi e didattici sulla base di specifiche esigenze operative segnalate dal Dipartimento (ad es. training specifici degli operatori, allestimento campi, ecc.);
 - organizzazione di eventi, congressi, raduni tramite l'utilizzazione delle strutture dei Centri di guida sicura dell'ACI;
 - realizzazione e diffusione di prodotti informativi per gli automobilisti in merito alle più idonee norme comportamentali relative alle diverse condizioni di allertamento diffuse sul territorio nazionale dal sistema di protezione civile;
 - realizzazione, attraverso competenti Uffici del Dipartimento, di una efficace forma di consulenza e supporto per lo sviluppo dei progetti e delle attività locali nello spirito della presente convenzione;
 - progettazione e sviluppo di ulteriori possibili forme di cooperazione sulla base delle esigenze e delle indicazioni segnalate dal Dipartimento.

Art. 4 **(Responsabili Tecnici)**

- 1 La responsabilità tecnica delle iniziative oggetto della presente Convenzione viene attribuita:
 - per il Dipartimento, dal dott. Gian Luca Sessa e dal dott. Emilio Iannarelli;
 - per l'ACI, dal dott. Vincenzo Leanza e dott. Dario Gargiulo.

2. Potranno, altresì, essere chiamati altri soggetti che le Parti riterranno opportuno, il cui apporto sarà ritenuto necessario in ragione delle specifiche competenze.

Art. 5
(Attuazione del programma di attività)

- 1 Per l'attuazione della presente Convenzione e in particolare ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, il Dipartimento e l'ACI potranno stipulare specifiche convenzioni operative al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi delle attività previste.
- 2 Le Parti si impegnano a realizzare un'azione di informazione e promozione dei contenuti della presente convenzione, dandone, inoltre, notizia alle Componenti e Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche attraverso le Associazioni rappresentative a livello nazionale. Potranno, altresì, essere definite di concerto appropriate forme di diffusione nell'ambito del sistema di protezione civile in merito alle elaborazioni e modelli formativi/addestrativi prototipali prodotti nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 6
(Oneri economici)

- 1 Le Parti per l'attuazione della presente Convenzione forniranno il proprio apporto gratuito di specifiche competenze e capacità operative.

Art. 7
(Modifiche)

- 1 La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata mediante apposito Atto sottoscritto dalle Parti, anche sulla base delle eventuali proposte dei responsabili tecnici, di cui all'art. 4.

Art. 8
(Entrata in vigore, durata e recesso)

- 1 La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 2 Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione con comunicazione formale, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 9
(Sottoscrizione)

- 1 La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Art. 10
(Trattamento dati personali)

2. Le attività poste in essere in esecuzione della presente Convenzione che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione o dall'applicazione delle Convenzioni operative.
2. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile
Il Capo del Dipartimento
Dott. Angelo Borrelli

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani